



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 17/07/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento pensionistico mensile – stipulato il 4 dicembre 2007 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 15 gennaio 2015 – lamenta il mancato riconoscimento dei costi del finanziamento trattenuti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso il medesimo chiede all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto al pagamento dell'importo complessivo di € 901,96 a titolo di commissioni e premi assicurativi non goduti, oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso evidenziando che a far data dal 23 ottobre 2017 il medesimo è stato cancellato dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, TUB (nel testo previgente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 141/2010) e che, pertanto, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario egli non partecipa al sistema ABF.

DIRITTO

In via pregiudiziale si rigetta l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal resistente. Si osserva in proposito che la cancellazione dell'intermediario dagli albi o dagli elenchi



tenuti dalla Banca d'Italia intervenuta dopo la presentazione del ricorso – come riscontrato nella fattispecie – non impedisce al Collegio di pronunciarsi nel merito della controversia, essendo necessario e sufficiente che l'iscrizione dell'intermediario in tali albi o elenchi sussista al momento in cui il procedimento in seno all'ABF sia stato introdotto (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6683/2016, 7966/2016).

Premessa la ricevibilità del ricorso, finalizzato ad ottenere la riduzione dei costi del finanziamento, ex art. 125-sexies, TUB, nella fattispecie a carico del ricorrente risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 323,16 a titolo di commissioni bancarie; € 1.544,40 a titolo di "commissioni di intermediazione"; € 1.366,93 a titolo di premi assicurativi per il "rischio vita".

Con riferimento alle commissioni (di cui alle lett. C ed E del prospetto recante "modalità di rimborso del finanziamento" posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 14 del "regolamento contrattuale", dette voci di costo remunerano cumulativamente attività eterogenee (cd. *up front* e *recurring*), senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto; a tale ultimo riguardo rilevano: "gli oneri finanziari sostenuti per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista; tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi; gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata"). Ciò porta a ritenere la clausola in commento opaca e conseguentemente a considerare detti oneri soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6167/14, 5031/17). Ne deriva il diritto del ricorrente alla restituzione delle commissioni in parola in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (trentasei rate residue su centoventi originariamente previste).

Medesimo diritto restitutorio sussiste con riguardo ai costi del contratto di assicurazione stipulato a fronte del rischio di inadempimento (per decesso) del terzo debitore, in ragione del collegamento negoziale ravvisabile ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico-giuridica apprezzabile esclusivamente in modo unitario (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015); di conseguenza l'intermediario finanziario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore del cedente a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).

Per quanto innanzi, al netto delle decurtazioni operate nel conteggio estintivo (€ 68,24), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo complessivo di € 901,96 (di cui: € 82,71 a titolo di commissioni bancarie; € 409,32 a titolo di commissioni di intermediazione; € 410,08 a titolo di premio assicurativo); rigetta la domanda di rifusione delle spese di assistenza difensiva in considerazione del carattere seriale della questione trattata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 901,96.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO